



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## Area Personale



Protocollo UNIGE in uscita  
Area Personale  
n° VII - 6 - 19236  
Data : 16.04.2015

p.c

A Tutto il Personale Universitario  
convenzionato con il SSR equiparato alla  
Dirigenza Medica / Sanitaria

Al Dirigente dell'Area per le Strutture  
Fondamentali

Al Capo Servizio della Scuola di Scienze  
Mediche e Farmaceutiche

Al Segretari Amministrativi dei Dipartimenti  
della Scuola di Scienze Mediche e  
Farmaceutiche

LORO SEDI

Allegati n° 2

**OGGETTO: Legge Regionale n° 5 del 23.02.2015 recante "Modifiche alla L.R. n°41 del 07.12.2006 e disposizioni conseguenti".**

Si informano le SS.LL. che il Consiglio Regionale della Liguria, nella seduta del 23.02.2015, ha promulgato la Legge di cui all'oggetto ( **allegato n°1** ), la quale ha apportato ulteriori modifiche alla vigente normativa regionale di riordino del SSR, già, in passato, oggetto di modificazioni ed integrazioni. Tale Legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 04.03.2015 ed entrata in vigore a far data dal 01.04.2015.

L'articolo 2 septies, comma 1, del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°138/2004, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 15-quater del D.Lgs. 502/1992, concernente l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo, in sostituzione del precedente regime basato sulla irreversibilità della scelta tra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo, per tutti i dirigenti sanitari pubblici, *"la possibilità di scegliere, entro il 30 novembre di ogni anno, l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il Servizio Sanitario, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo"*.

Il "novellato" testo dell'articolo 15-quater, comma 4, del D.Lgs. n°502/1992, ha, altresì, stabilito che nel caso in cui la scelta dei dirigenti sanitari cada sul regime della non esclusività, essa tuttavia *"non preclude la direzione di strutture semplici e complesse"*.

Da ultimo è intervenuto il Decreto-legge n°158/2012, cd. Decreto Balduzzi, che ha novellato l'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, devolvendo espressamente alle Regioni il compito di disciplinare criteri e procedure per l'attribuzione di incarichi di struttura complessa, sia pure nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale.

La Legge Regionale n°5/2015, sostituendo il vigente testo dell'articolo 48, comma 4, della L.R. n°41/2006, altro non fa che ribadire che l'opzione dei dirigenti sanitari per il rapporto di lavoro non esclusivo ( e quindi per l'esercizio dell'attività libero professionale extramoenia ) non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

Unica eccezione riguarda il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento ( DAI ), per il quale permane la necessità dell'opzione al rapporto di lavoro esclusivo e quindi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

L'art.2 della Legge Regionale n°5/2015, stabilisce, tuttavia, che l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo ( e quindi per l'esercizio dell'attività libero professionale extramoenia ) per la durata complessiva dell'incarico **costituisce criterio preferenziale** ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## Area Personale

struttura complessa, di cui all'articolo 15, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Per quanto attiene alla modalità ed ai termini procedurali per l'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, appare anzitutto necessario rammentare che l'esercizio di tale opzione, per il personale universitario convenzionato ed equiparato alla Dirigenza Medica ed a quella Sanitaria, discende dalla preliminare formalizzazione dell'istanza di scelta del regime universitario a tempo definito, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n° 382/1980 e dell'articolo 6 della Legge n° 240/2010.

| Regime di impegno universitario    | Corrispondente regime assistenziale                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regime di impegno a tempo pieno    | Rapporto di lavoro esclusivo e regime di libera professione intramoenia     |
| Regime di impegno a tempo definito | Rapporto di lavoro non esclusivo e regime di libera professione extramoenia |

Ai sensi della citata normativa relativa allo stato giuridico universitario dei professori e ricercatori di ruolo, l'opzione per il regime di impegno universitario è esercitata su domanda da presentare al Rettore, compatibilmente con la programmazione dell'offerta formativa del Dipartimento / Scuola di appartenenza, almeno sei mesi prima ( 30.04.20XX ) dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione stessa ( 01.11.20XX ).

Pertanto, previa presentazione al Rettore dell'istanza di cui sopra entro il 30.04.2015, mediante l'utilizzo dell'allegato modulo ( **allegato n°2** ), con decorrenza dall'01.11.2015, a seconda del regime prescelto, è possibile lo svolgimento delle attività espressamente indicate dall'art.11 del D.P.R. n°382/80 e dall'art.6 della Legge n°240/2010, con le modalità e nei limiti in esse previsti, nonché il passaggio, ai fini assistenziali, al rapporto di lavoro esclusivo / non esclusivo, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla sopra richiamata normativa nazionale e regionale.

La presente Nota è inviata telematicamente, sostituisce l'invio in forma cartacea ed è pubblicata sul sito web dell'Università, nell'area intranet <https://intranet.unige.it/> relativa al **Servizio Previdenza e Personale Convenzionato – Settore Personale Convenzionato con il SSN**, alla voce "circolari e note informative".

Cordiali saluti.

CDN/MI – GG / ST - MRF  
Responsabili del procedimento:  
Sig.ra Sandra TURBINO – Capo Settori Stato giuridico dei professori e dei ricercatori  
Sig.ra Maria Rosa FERRARI – Capo Settore Personale Convenzionato con il SSN  
Per informazioni e chiarimenti:  
Tel. 0102099406 - 9243  
e-mail: [gestionepersonaledocente@unige.it](mailto:gestionepersonaledocente@unige.it)  
[previdenza.rapportissr@unige.it](mailto:previdenza.rapportissr@unige.it)

IL RETTORE  


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

[www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)

E-mail:

[abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)

E-mail:

[burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

**PARTE PRIMA**Genova - Via Fieschi 15

---

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005"

---

**PARTE PRIMA**

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

---

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2015 N. 5****Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.**

pag. 2

## **LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015 N. 5**

**Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

**(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))**

1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento è necessaria l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo."

### **Articolo 2**

**(Criterio preferenziale derivante dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo)**

1. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, di cui all'articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 3**

**(Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari)**

1. A partire dall'anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall'opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono finalizzate presso ciascuna Azienda o Ente alla corresponsione dell'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che hanno superato l'anzianità di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014, negli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010, rispettivamente all'articolo 12 per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria e all'articolo 11 per l'Area della Dirigenza sanitaria.
2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

### **Articolo 4**

**(Norma transitoria)**

1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

- 2 La sperimentazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul Servizio Sanitario Regionale.

**Articolo 5**  
**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 23 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 5**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge n. 370 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Matteo Rosso, Carmen Patrizia Muratore, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Marco Limoncini, Maurizio Torterolo, Alessio Saso, Lorenzo Pellerano, Marco Melgrati, Edoardo Rixi, Gino Garibaldi, Giuseppe Maggioni, Franco Bonello, Alberto Marsella in data 29 settembre 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 370;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2014;*
- c) *il Consiglio regionale, nella seduta del 19 dicembre 2014, ha deciso di procedere allo stralcio dell'articolo 26 – concernente la modifica del comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) – del disegno di legge n. 382 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e di rimetterne la valutazione alla III Commissione consiliare insieme alle altre disposizioni collegate allo stesso.*
- d) *la III Commissione ha elaborato ed approvato, a maggioranza, nella seduta del 16 febbraio 2015, il testo unificato della proposta di legge n. 370 e dello stralcio dell'articolo 26, e delle altre disposizioni collegate allo stesso, del disegno di legge n. 382;*
- e) *il testo unificato è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2014;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 marzo 2015.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

**Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Genova  
Via Balbi, 5- 16126 – GENOVA**

Il / la sottoscritto/a

COGNOME \_\_\_\_\_  
(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

SEDE DI SERVIZIO UNIGE: Scuola di \_\_\_\_\_

SEDE DI AFFERENZA UNIGE: Dipartimento di \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_ S.S.D. \_\_\_\_\_

ENTE del SSR : \_\_\_\_\_

STRUTTURA ASSISTENZIALE : \_\_\_\_\_

INCARICO ASSISTENZIALE: \_\_\_\_\_

**CHIEDE:**

ai sensi ed agli effetti dei disposti del D.Lgs. n°502/1992, del Decreto Legislativo n°517/1999, della Legge n°138/2004, della L.R. n° 41/2006 come modificata dalla L.R. n°5/2015, dell'articolo 11 del D.P.R. 382/1980 e dell'articolo 6 della Legge 240/2010, e Loro s.m.i., a decorrere dal XX/XX/XXXX,

☐ di optare per il regime d'impegno universitario a tempo pieno e contestuale opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (in regime di esclusività);

☐ di optare per il regime d'impegno universitario a tempo definito e contestuale opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria.

Il / la sottoscritto/a si impegna ad osservare le norme di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, dichiara:

☐ di essere iscritto/a all'albo dell'Ordine professionale \_\_\_\_\_

della Provincia di \_\_\_\_\_ con decorrenza \_\_\_\_\_.

☐ di non essere iscritto/a ad alcun ordine professionale.

Genova, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)